

RG n. 8708/2017

Il giudice onorario del Tribunale di Venezia, terza Sezione Civile, in persona della dott.ssa Giuseppina Zito, nello sciogliere la riserva assunta all'udienza del 21.02.2018, pronuncia la seguente



Ordinanza

ai sensi dell'art. 19, DLgs. 150/2011, dell'art. 702 bis ss. cpc., del DLgs. 251/2007, del DLgs. 25/2008 e del DLgs. 286/1998

nella causa pendente tra


rappresentato e difeso in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. VIGATO EVA
ricorrente


e

MINISTERO DELL' INTERNO

rappresentato e difeso in proprio, a mezzo di rappresentante designato dalla Commissione Territoriale di Verona-Sez. di Padova che ha adottato l'atto impugnato,

resistente

Oggetto: impugnativa ex artt. 35 del D. Lgs. 28 gennaio 2008 n. 35 e 19 del D. Lgs. 1 settembre 2011 n. 150 del provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona-Sez. di Padova del 28.07.2017



Con ricorso depositato in via telematica, il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona in epigrafe indicato, con il quale la Commissione ha deciso di non riconoscere in suo favore lo status di rifugiato o la protezione internazionale sussidiaria o, in ulteriore subordine, quella umanitaria.

Il ricorrente-cittadino della Guinea, originario di Boke (Guinea), che in questa sede chiede l'annullamento del provvedimento impugnato ed il riconoscimento della protezione sussidiaria o quanto meno, della protezione umanitaria - lamenta un'errata valutazione del suo caso da parte dell'autorità amministrativa la quale ha ritenuto non credibili, generici e inattendibili i fatti narrati dal ricorrente a sostegno della domanda di protezione internazionale.

Quest'ultimo ha dichiarato avanti la commissione di essere fuggito dalla Guinea per il timore di essere arrestato dalla polizia a causa di alcuni scioperi organizzati durante la campagna elettorale e che avevano portato all'arresto di molti giovani del suo quartiere.

Il ricorrente, venuto a sapere degli arresti mentre si trovava in altra città, decideva di lasciare la Guinea.

Nel provvedimento di rigetto richiamato in epigrafe, la Commissione Territoriale ha altresì escluso che sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 14 lett. c) del D. Lgs. n. 251 del 2007 - in base al quale ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria sono considerati danni gravi la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale - in quanto le zone di origine e di residenza del ricorrente non sono afflitte da una situazione di conflitto armato e violenza generalizzata.

All'udienza del 21.02.2018, dopo l'audizione del ricorrente, il difensore dopo aver chiesto un termine per il deposito di ulteriore documentazione lavorativa ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Nessuno è comparso per parte resistente, comunque costituita in cancelleria

Il Giudice, concesso il termine per il deposito fino al 27 marzo, si è riservato la decisione dopo tale data.

Nel merito.

1.

Il ricorso è fondato limitatamente alla misura della protezione umanitaria, alla luce delle considerazioni che seguono:

Come è noto la valutazione demandata al Giudice ordinario si deve fondare sulla verifica della ricorrenza di (entrambi) i dati oggettivi (attinta anche in via di ragionamenti inferenziali), *id est* quello afferente la condizione socio – politico - normativa del Paese di provenienza e quella relativa alla singola posizione del richiedente (esposto a rischio concreto di sanzioni), senza poter ricavare sillogisticamente ed automaticamente dalla prima la seconda, per cui non ogni appartenente ad un certo gruppo risulta automaticamente un perseguitato (*Cass. Civ., Sez. I, 20 dicembre 2007 n° 26822*).

E' del pari consolidato il principio secondo il quale per rifugiato deve intendersi qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide rispondente ai criteri stabiliti dall'art. 1 della Convenzione di Ginevra, quali specificati nella direttiva 2004/83/CE. In particolare, secondo l'art. 1 citato, si può chiedere il riconoscimento dello *status* di rifugiato soltanto se nel Paese di origine sono state sofferte persecuzioni dirette e personali *per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche*.

Nessuna delle elencate cause può essere riferita all'opponente, la cui domanda, sul punto, non può trovare accoglimento: in particolare, per il riconoscimento dello *status* di rifugiato politico occorre che l'interessato provi, anche in via indiziaria (costituita da elementi seri, precisi e concordanti, desumibili da documenti, testimonianze ed altro), la sussistenza di un reale pericolo di persecuzione nel Paese da cui egli proviene; circostanza che non può riscontrarsi nella vicenda oggi sottoposta al vaglio del Tribunale.

Ed invero l'art. 5 del d.lgs. n° 251 del 2007 individua i responsabili della persecuzione o del danno grave, ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale come di seguito: "*a) lo Stato; b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.*"

Dal racconto fornito, non è dato evincere alcuna prova della sussistenza di alcun tipo di persecuzione diretta a carico dell'opponente tale da consentire di riconoscere allo stesso lo *status* di rifugiato.

Infatti, la narrazione è generica, non precisa in modo chiaro il motivo della partenza ed il motivo dei timori, considerato, anche, che il ricorrente non aveva mai partecipato agli scioperi elettorali.

Inoltre, il timore del richiedente appare privo di fondatezza e non effettivo.

In ogni caso nessuna domanda sul punto è stata svolta.

2.

Né appaiono sussistere, nel caso di specie, i presupposti per l'invocata protezione sussidiaria, dovendo risultare - quanto meno in via indiziaria - una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona del ricorrente nel proprio Paese, che non sono ravvisabili per i motivi appena suesposti.

Ed invero, ai sensi dell'art. 2 lett. g) d.lgs.n. 251/2007, la misura di protezione *de qua* può essere riconosciuta a "*un cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine o, nel caso di apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito nel presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese.*"

Per danno grave si intende quanto stabilito nell'art. 14 d.lgs. cit. *a) la condanna a morte o all'esecuzione; o b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; o c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale*).

Sono poi ritenuti atti di persecuzione quelli che, per la loro natura e frequenza, rappresentano una violazione dei diritti fondamentali inderogabili *ex art. 15 par. 2 della CEDU*, anche se realizzati con misure di diversa natura ed anche se attuati mediante provvedimenti legislativi, amministrativi o di polizia discriminatori, o azioni giudiziarie aventi tali caratteristiche.

Come chiarito dalla Corte di Giustizia, i termini «*condanna a morte*», «*esecuzione*» nonché «*tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente*», impiegati all'art. 15, lett. a) e b), della direttiva,

riguardano situazioni in cui il richiedente della protezione sussidiaria è esposto in modo specifico al rischio di un danno di un tipo particolare. Per contro, il danno definito all'art. 15, lett. c), della direttiva, consistendo in una «*minaccia grave e individuale alla vita o alla persona*» del richiedente, riguarda il rischio di un danno più generale. Infatti, viene considerata in modo più ampio una «*minaccia (...) alla vita o alla persona*» di un civile, piuttosto che determinate violenze. Inoltre, tale minaccia deve essere inerente ad una situazione generale di «*conflitto armato interno o internazionale*». Infine, la violenza in questione all'origine della detta minaccia viene qualificata come «*indiscriminata*», termine che implica che essa possa estendersi ad alcune persone a prescindere dalla loro situazione personale. E' stata ancora la Corte europea di Giustizia ad affermare che si può considerare esistente una violenza individuale quand'essa riguarda danni contro civili a prescindere dalla loro identità, qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso - valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una decisione di rigetto di una tale domanda - raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la minaccia grave di cui all'art. 15, lett. c), della direttiva. In definitiva, anche la protezione sussidiaria correlata alla lett. c) dell'art. 15 dir. ult. cit. rende necessaria un'individualizzazione della violenza senza la quale non è possibile riconoscere detta protezione (Cass. 24111/2015).

3.

Nel caso concreto, nessun elemento agli atti consente di ritenere integrata la sussistenza di un *fumus* in ordine al danno grave, né risulta in alcun modo sussistente il presupposto della condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, né - infine - il ricorrente ha dimostrato l'esistenza, nel paese di provenienza, di tortura o altre forme di trattamento inumano o degradante ai propri danni o la minaccia grave e individuale alla vita e alla persona dei civili derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

I fatti narrati sono privi di adeguati riscontri, oltre che generici e, in mancanza di allegazione di circostanze specifiche, deve escludersi che il ricorrente abbia offerto elementi completi ed esaustivi, tali da fondare il giudizio di attendibilità in ordine al danno grave.

Inoltre, nella fattispecie in esame non si ravvisano i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione sussidiaria prevista dalla lett. c) del citato art. 14 del D.lgs. 251/2007 in considerazione della mera provenienza geografica del ricorrente in quanto i rapporti delle varie agenzie non governative anche se evidenziano una situazione di criticità ed instabilità politico-istituzionale del paese, non danno conto della sussistenza di conflitto armato interno che possa giustificare tale forma di protezione internazionale.

Il ricorso va, quindi, rigettato con riguardo alla richiesta di protezione sussidiaria.

4.

Tuttavia, in considerazione della critica situazione del paese allo stato esistente, sussistono i gravi motivi per la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari disciplinato dall'art. 5 comma 6 d.l.s. 286/1998. Il sito ministeriale degli affari degli esteri rende noto che *nonostante la normalizzazione politico-istituzionale degli ultimi anni, le condizioni di vita della popolazione in Guinea rimangono precarie, alimentando tensioni sociali che si sommano a quelle politiche e, in taluni casi, etnico-religiose. In tale quadro non è raro, che manifestazioni degenerino in scontri in piazza, talora con morti e feriti.*

Il rapporto di Human Rights evidenzia una situazione in Guinea caratterizzata da restrizioni alla libertà di espressione e riunione pacifica, dall'uso eccessivo della forza per disperdere i manifestanti e da una cultura dell'impunità all'interno delle forze di sicurezza in caso di violazione dei diritti umani.

Si ritiene pertanto che la situazione generale della Guinea, presenta forte criticità e porta a ritenere la sussistenza di gravi motivi umanitari che giustificano la concessione del relativo permesso.

Rilevato come tra i seri motivi legittimanti il riconoscimento della protezione umanitaria sicuramente vi rientrino particolari condizioni di vulnerabilità personale (dipendenti, ad esempio, da ragioni di salute o di età del richiedente protezione, ovvero da situazioni di grave instabilità politica caratterizzata da episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani, ovvero da carestie o disastri naturali o ambientali)

ovvero allorquando sussista la possibilità (salvi i casi di sovrapposizione con altro forme di protezione dello straniero) che il richiedente, ove espulso, "possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvitato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione".

Per questi motivi, sono dunque ravvisabili elementi tali da integrare i presupposti per la concessione del permesso per motivi umanitari, in quanto si ritiene che se il ricorrente rientrasse nel proprio paese d'origine "incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale, ma si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità" (Cass. 3347/15), idonea a compromettere la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte quotidiane.

Oltre a ciò va evidenziato che il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso in Italia un significativo percorso di integrazione sociale e lavorativo.

Egli infatti, come emerge dai documenti prodotti, ha collaborato attivamente alle occasioni di reinserimento a lui offerte dai centri di accoglienza oltre ad impegnarsi fin da subito in corsi scolastici e di volontariato e di inserimento lavorativo.

Osservato, quanto alle spese del giudizio, che la natura del provvedimento ne giustifica la compensazione;

P.Q.M.


Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- riconosce il diritto di [REDACTED] nato il [REDACTED] a BOKE (Guinea), alla protezione umanitaria ex art. 5 comma 6 d.lgs. 286/1998 e dispone trasmettersi gli atti alla Questura competente per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari in favore del predetto;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.

Si comunichi al ricorrente, alla Commissione Territoriale di Verona-Sez. di Padova, nonché al Pubblico Ministero.

Venezia, 30.03.2018

Il Giudice onorario
dott. ssa Giuseppina Zito



**TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
DEPOSITATO**

04 APR. 2018

Il Funzionario Giudiziario
Bruno Giusto

